

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

Approvato con Deliberazione assembleare n. 39 21.12.2023

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento.	4
Art. 2 - Luogo delle adunanze.	4
Art. 3 - Funzioni rappresentative.	4
Art. 4 – Maggioranza e minoranza.	4
Art. 5 – Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.	4
Art. 6 – Presidente e Vicepresidente dell’Assemblea.	5
Art. 7 – Computo della maggioranza richiesta.	6
 CAPO II GRUPPI E COMMISSIONI ASSEMBLEARI	 7
Art. 8 - Costituzione dei gruppi assembleari e Conferenza dei capigruppo	7
Art. 9 - Commissioni assembleari.	7
 CAPO III DIRITTO DI INFORMAZIONE	 8
Art. 10 - Diritto di informazione dei consiglieri.	8
Art. 11 – Rilascio di copia delle deliberazioni, delle determinazioni e dei provvedimenti.	8
Art. 12 – Limiti all’esercizio del diritto dei consiglieri.	9
 CAPO IV DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI	 10
Art. 13 - Diritto d’iniziativa.	10
Art. 14 – Diritto di presentare mozioni.	10
Art. 15 - Diritto di presentare interpellanze.	10
Art. 16 - Diritto di presentare interrogazioni.	10
Art. 17 - Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni	11
Art. 18 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.	11
Art. 19 - Mozione di sfiducia.	12
Art. 20 – Ordini del giorno.	12
 CAPO V CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA - ORDINE DEL GIORNO	 13
Art. 21 – Richiesta di Convocazione dell’Assemblea.	13
Art. 22 Convocazione dell’Assemblea.	13
Art. 23 - Distinzione delle sedute - Definizioni.	13
Art. 24 - Proposte di iscrizione all’ordine del giorno.	14
Art. 25 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.	14
Art. 26 - Ordine del giorno.	14
Art. 27- Deposito degli atti per la consultazione.	15

Art. 28 – Emendamenti: presentazione, discussione e votazione.....	15
Art. 29 - Registrazioni audiovisive.....	16
Art. 30 Sedute dell'Assemblea in modalità telematica.	16
CAPO VI PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA.....	18
Art. 31 - Disciplina delle adunanze.....	18
Art. 32 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.	18
Art. 33 - Segreteria dell'adunanza.	18
Art. 34 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.	19
Art. 35 - Adunanze segrete.....	19
CAPO VII DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA	20
Art. 36 - Dei posti e degli interventi.....	20
Art. 37 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.	20
Art. 38 - Inizio dei lavori.....	21
Art. 39 – Verifica del numero legale.....	21
Art. 40 - Comportamento dei consiglieri.....	21
Art. 41 - Decadenza e sostituzione dei consiglieri.	22
Art. 42 - Fatto personale.	22
Art. 43 - Pregiudiziali e sospensive.....	22
Art. 44 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.	22
Art. 45 - Adunanze assembleari aperte.	23
Art. 46 - Chiusura della discussione.	23
Art. 47 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.....	23
CAPO VIII DELLE VOTAZIONI.....	24
Art. 48 - Sistemi di votazione.....	24
Art. 49 - Ordine della discussione e della votazione.....	24
Art. 50 - Annullamento e rinnovazione della votazione.	25
Art. 51 - Interventi nel corso della votazione.	25
Art. 52 - Mozioni d'ordine.....	25
Art. 53 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.	25
Art. 54 - Dichiarazioni di voto.	26
Art. 55 – Votazione per parti.	26
Art. 56 - Computo della maggioranza.....	26
CAPO IX DEI VERBALI DELLE SEDUTE	28
Art. 57 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.....	28

Art. 58 – Registrazioni su supporto magnetico.	28
Art. 59 - Approvazione del verbale della precedente seduta.	28
Art. 60 - Comunicazione delle decisioni dell'Assemblea.....	29
CAPO X DISPOSIZIONI FINALI	30
Art. 61 – Assicurazione e patrocinio legale dei consiglieri.....	30
Art. 62 - Interpretazione del regolamento.....	30
Art. 63 - Norme abrogate.	30
Art. 64 – Pubblicità del regolamento.	31
Art. 65 - Casi non previsti dal presente regolamento.	31
Art. 66 - Rinvio dinamico.	31
Art. 67 - Entrata in vigore.....	31

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento dell'Assemblea per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto, dalla Legge Regionale n.19/2008 sul Riordino delle Comunità Montane della Lombardia ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Luogo delle adunanze.

1. L'Assemblea comunitaria, di regola, si riunisce nell'apposita sala della sede comunitaria. È, inoltre, garantita la possibilità di partecipare alle sedute in modalità telematica.
2. In via straordinaria ed eccezionale l'Assemblea può riunirsi fuori dalla propria sede per decisione del Presidente udita la Conferenza dei Capigruppo.
3. Anche nel caso di riunione fuori della propria sede può essere attivata la modalità telematica a condizione che vi siano adeguati mezzi che la rendano tecnicamente possibile.
4. All'esterno del luogo di riunione sono esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Sono osservate le norme del regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

Art. 3 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione, nonché a quelle cui l'amministrazione aderisce.
2. Per la partecipazione della Comunità Montana a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione assembleare composta da un rappresentante per ciascun gruppo assembleare.
3. La delegazione viene costituita dal Presidente dell'Assemblea, sentiti i capigruppo.

Art. 4 – Maggioranza e minoranza.

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza si intendono i consiglieri appartenenti ai gruppi appartenenti alla lista che sostiene il Presidente.
2. Per minoranza si intendono i consiglieri eletti nelle altre liste.

Art. 5 – Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è organo facoltativo della Comunità Montana.
2. Nella prima seduta successiva al rinnovo o nella seduta successiva alla proclamazione del nuovo Esecutivo, l'Assemblea decide se procedere alla elezione di un proprio Ufficio di Presidenza

composto dal Presidente e da due Vicepresidenti, di cui almeno uno appartenente alla minoranza risultante dagli esiti della votazione della Giunta Esecutiva.

3. L'elezione del Presidente dell'Assemblea si effettua a scrutinio segreto. Viene eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione dove risulterà eletto il consigliere che raggiungerà la maggioranza semplice, purché alla votazione partecipi almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. L'elezione dei Vicepresidenti avviene, dopo l'elezione del Presidente dell'Assemblea, con un'unica votazione a scrutinio segreto ove ogni consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito al precedente comma 3.
5. L'Ufficio di Presidenza garantisce le prerogative dei consiglieri, il rispetto dei diritti delle minoranze ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto.
6. L'Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi assembleari le condizioni per l'espletamento delle loro funzioni.
7. Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Ufficio di Presidenza cessano dalla loro carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia con voto espresso a maggioranza dei votanti.

Art. 6 – Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea.

1. Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea Comunitaria durano in carica quanto l'organo che li ha eletti.
2. Il Presidente dell'Assemblea:
 - a) rappresenta l'intera Assemblea, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla legge e dallo Statuto;
 - b) convoca l'Assemblea e forma l'ordine del giorno, sentiti il Presidente e i Capigruppo, vigilando sul rispetto dei termini di preavviso e sulla completezza della documentazione pervenuta dai responsabili dei servizi da recapitare ai consiglieri;
 - c) riunisce l'Assemblea su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
 - d) riunisce l'Assemblea per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. e) del T.U. n. 267/2000;
 - e) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, presentate dal Presidente, dalla Giunta Esecutiva, da qualsiasi consigliere o dalle Associazioni, ai sensi dello Statuto comunitario;
 - f) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, con facoltà di dare e togliere la parola e di chiamare a riferire i responsabili dei servizi e il personale comunale a seconda della necessità;
 - g) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
 - h) firma, insieme al Segretario, i relativi verbali;
 - i) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo assembleari secondo le modalità previste dal presente regolamento;
 - j) insedia le commissioni assembleari e vigila sul loro regolare funzionamento;
 - k) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri dell'Assemblea dalle sedute ai fini dell'eventuale avvio della procedura di decadenza, di cui allo Statuto;
 - l) cura i rapporti con i rappresentanti degli altri comuni e istituzioni pubbliche.

3. Il Presidente e/o il Vicepresidente possono essere revocati dall'Assemblea con mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente e deve essere presentata al Presidente dell'Assemblea che provvede ad iscrivere all'ordine del giorno non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni. Nel caso del Presidente, presiederà l'Assemblea, per lo specifico argomento, il Vicepresidente.

Art. 7 – Computo della maggioranza richiesta.

1. Quando, per la validità della seduta dell'Assemblea, è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.
2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni.

CAPO II

GRUPPI E COMMISSIONI ASSEMBLEARI

Art. 8 - Costituzione dei gruppi assembleari e Conferenza dei capigruppo

1. Tutti i Consiglieri devono aderire ad un gruppo, il quale è composto da almeno tre componenti. I Consiglieri che dichiarano o non possono appartenere a nessun gruppo costituiscono un gruppo misto.
2. L'adesione ai Gruppi da parte dei Consiglieri deve essere sottoscritta e consegnata alla Segreteria della Comunità Montana entro 3 giorni prima della data di prima convocazione assembleare per una formale presa d'atto dei Gruppi costituiti.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire alla Segreteria della Comunità Montana tale dichiarazione entro la prima seduta successiva alla loro elezione.
4. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun gruppo nomina il capogruppo ed eventualmente il suo Vicepresidente e lo comunica per iscritto al Presidente.
5. Dall'avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione all'Assemblea per la formale presa d'atto.
6. Nelle more della nomina dei capigruppo, è considerato capogruppo il Consigliere più anziano di età.
7. Le deliberazioni adottate dalla Giunta Esecutiva sono trasmesse in elenco ai capigruppo, presso il recapito dagli stessi indicato, contestualmente all'affissione all'albo pretorio; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso la segreteria dell'Ente.
8. È istituita la Conferenza dei capigruppo, composta dai capigruppo stessi, dall'ufficio di presidenza e coordinata dal Presidente della Comunità Montana, la quale ha il ruolo di collegamento tra l'Assemblea e la Giunta Esecutiva. La conferenza dei capigruppo è una commissione assembleare ed è convocata dal Presidente dell'Assemblea su richiesta dello stesso o di almeno la metà dei capigruppo assembleari.
9. La Conferenza dei Capigruppo concorre alla programmazione delle riunioni assembleari ed assicura il migliore svolgimento dei lavori dell'Assemblea.
10. Quando la riunione è preparatoria dell'Assemblea si riunisce almeno 10 giorni prima della seduta

Art. 9 - Commissioni assembleari.

1. Le Commissioni Assembleari sono disciplinate dallo Statuto di Comunità Montana di Valle Trompia e dallo specifico regolamento sul loro funzionamento.

CAPO III

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 10 - Diritto di informazione dei consiglieri.

1. In relazione al disposto dell'art. 43, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" i consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici comunitari nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dalla Comunità Montana, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.
3. Hanno inoltre diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta Esecutiva.
4. La richiesta non può essere indeterminata, ma deve consentire una sia pur minima identificazione dei documenti che si intendono consultare, non essendo dovuta opera di ricerca e di elaborazione.
5. La richiesta di accesso può riguardare solo atti adottati fino a quel momento e non atti futuri.
6. Il consigliere non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, ma è sufficiente che dichiari l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni richieste per l'espletamento del mandato.
7. L'esercizio del diritto di cui al comma 1, nel periodo che intercorre dalla convocazione alla riunione dell'Assemblea, in relazione a notizie ed informazioni correlate agli affari iscritti all'ordine del giorno, avviene in maniera immediata alla richiesta anche verbale, al responsabile del procedimento e può essere eccezionalmente differito, purché in termini in ogni caso utili, solo per gravi motivi relativi al funzionamento dell'ufficio. In tale occasione e con le stesse modalità, i consiglieri possono esercitare il diritto di accesso mediante l'esame dei documenti, comunque attinenti agli affari dell'ordine del giorno che non siano contenuti nei relativi fascicoli in visione.
8. Non può essere inibito, ai consiglieri l'esercizio del diritto di accesso agli atti interni, ai documenti dichiarati riservati, agli atti preparatori.
9. Non è consentito ai consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del mandato.
10. Il rilascio ai consiglieri di copia degli atti e dei documenti è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e di qualsiasi altro diritto.

Art. 11 – Rilascio di copia delle deliberazioni, delle determinazioni e dei provvedimenti.

1. I consiglieri possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva anche prima che le stesse siano divenute esecutive, nonché delle determinazioni dei responsabili dei servizi e di ogni altro provvedimento.
2. In relazione al disposto dell'art. 125 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, copia delle deliberazioni della Giunta Esecutiva è messa a disposizione di tutti i consiglieri dal primo giorno non festivo

successivo alla data di trasmissione dell'elenco ai capigruppo mediante l'accesso libero al sito istituzionale.

Art. 12 – Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri.

1. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.
2. Trova applicazione il disposto dell'art. 43 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il "Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

CAPO IV

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

Art. 13 - Diritto d'iniziativa.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea.
2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività della comunità e fare raccomandazioni.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
4. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art. 14 – Diritto di presentare mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Presidente o della Giunta Esecutiva, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.
2. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
5. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
6. Lo svolgimento e la votazione sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame dell'Assemblea.

Art. 15 - Diritto di presentare interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta indirizzata al Presidente per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 16 - Diritto di presentare interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Presidente o agli assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il consigliere che intende rivolgere un'interrogazione, la presenta per iscritto indicando le modalità di risposta: scritta o orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ancora da convocare.
5. Se l'interrogazione è ritenuta non proponibile il Presidente, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione è iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Art. 17 - Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta Esecutiva, dal Presidente o da un Assessore delegato, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto o meno.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva adunanza assembleare.
6. Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio delle interpellanze e delle interrogazioni, il Presidente rinvia quelle rimaste da trattare alla successiva seduta dell'Assemblea.

Art. 18 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Se, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, sono state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

Art. 19 - Mozione di sfiducia.

1. Il Presidente e la Giunta Esecutiva cessano dalla loro carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva.
2. Le modalità di presentazione, di discussione e di votazione sono stabilite dallo Statuto.

Art. 20 – Ordini del giorno.

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Sono presentati, in scritto, almeno 48 ore prima della seduta e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni e interpellanze.
3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione dell'Assemblea e non coerenti con i termini di cui al comma 2, possono essere presentati, sempre in scritto, all'inizio della seduta.
4. Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Presidente od un Assessore per precisare la posizione della Giunta Esecutiva.
5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
6. La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite massimo di un'ora di tempo a disposizione in ciascuna seduta per le comunicazioni, alle quali fa seguito.
7. L'Assemblea stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da dare agli ordini del giorno approvati.
8. Il Presidente dispone in conformità a tali decisioni.

CAPO V

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - ORDINE DEL GIORNO

Art. 21 – Richiesta di Convocazione dell'Assemblea.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta assembleare dopo le elezioni, la convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente:
 - a) su iniziativa della Giunta Esecutiva;
 - b) su richiesta scritta di almeno 5 componenti dell'Assemblea di Comunità Montana.
2. Nel caso di cui al precedente comma lettera b), la richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è rivolta al Presidente dell'Assemblea che ne informa la Giunta Esecutiva. In tali casi l'Assemblea deve essere convocata, con le modalità stabilite dal successivo articolo, entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 22 Convocazione dell'Assemblea.

1. Il Presidente dell'Assemblea convoca la conferenza dei capigruppo per predisporre il programma e il calendario dei lavori dell'Assemblea.
2. La data di convocazione ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea, sentita la Giunta Esecutiva.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito è notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che possono contenere solo gli argomenti della prima convocazione, sono consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

Art. 23 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute assembleari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.
2. Sedute ordinarie - sedute straordinarie: sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione, il rendiconto della gestione e il bilancio consolidato. Sono straordinarie tutte le altre.
3. Sedute urgenti: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Presidente dell'Assemblea, nell'avviso di convocazione, motiva esaurientemente l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non può comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
4. Sedute di prima e di seconda convocazione: nelle sedute di prima convocazione l'assemblea non delibera se non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella di prima convocazione, sono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che sono stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non è stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si

fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.

5. Sedute pubbliche e segrete: di norma, le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Se, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. L'Assemblea può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee all'Assemblea escano dall'aula.

Art. 24 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in Assemblea possono essere avanzate, in qualsiasi momento, per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal Presidente, quando non è ritenuto opportuno o necessario. Il Presidente comunica i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.
2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che l'Assemblea si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 25 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione è esposto all'albo online della Comunità Montana e dei Comuni ed inviato ai Consiglieri mediante protocollo comunale, mediante posta elettronica certificata da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, per le convocazioni straordinarie almeno cinque giorni prima interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno quarantotto ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. Il giorno di consegna e di svolgimento della seduta non vengono computati.
4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta e il link per il collegamento da remoto.

Art. 26 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea ed è redatto e sottoscritto dal Presidente

dell'Assemblea in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2. Hanno la precedenza:
 - a) le comunicazioni del Presidente;
 - b) le interrogazioni;
 - c) le mozioni;
 - d) le interpellanze;
 - e) l'approvazione dei verbali della seduta precedente;
 - f) le proposte delle autorità governative;
 - g) le proposte dell'autorità regionale;
 - h) le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 - i) le proposte del Presidente, degli assessori e dei consiglieri;
 - j) da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque componente dell'Assemblea e con l'assenso di questa.
4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui ai precedenti articoli.
5. Il proponente di un argomento iscritto all'ordine del giorno è l'unico legittimato a chiederne il ritiro. Sulla base di questa richiesta, il Presidente esclude automaticamente il punto dall'ordine del giorno.

Art. 27- Deposito degli atti per la consultazione.

1. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame dell'Assemblea se non sia stata depositata presso la Segreteria, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata, entro il terzo giorno precedente il giorno della seduta, salvo i casi d'urgenza purché adeguatamente motivati. Il deposito presso la Segreteria si intende effettuato mediante un link dal quale ciascun componente può visionare in autonomia e/o scaricare tutti gli atti oggetto della discussione.
2. Il verbale delle adunanze delle commissioni assembleari deve essere incluso nel fascicolo sottoposto all'esame dell'Assemblea almeno 24 ore prima dell'inizio della convocazione.
3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti sono depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 28 – Emendamenti: presentazione, discussione e votazione.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.
2. Non costituiscono emendamenti le correzioni di forma, mentre lo sono le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione depositata negli uffici dell'Assemblea. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente dell'Assemblea. Il testo dell'emendamento viene inserito nel fascicolo delle proposte di deliberazione a cui si riferisce. Le proposte di variazione che non comportino istruttoria tecnico-amministrativa possono essere

presentate al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti. Può ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Per le proposte di deliberazione di particolare complessità gli emendamenti devono essere presentati entro opportuni termini all'uopo determinati dalla conferenza dei capigruppo fatte salvo comunque disposizioni sovraordinate.

3. Ogni emendamento è illustrato dal presentatore all'Assemblea, di norma, in un tempo non superiore a cinque minuti per ciascun emendamento. Dopo l'eventuale dichiarazione del Presidente o dell'assessore competente, può prendere la parola, per non più di cinque minuti, un consigliere per gruppo. Quando altri consiglieri dello stesso gruppo intendano dissociarsi, possono chiedere che ne vanga dato atto a verbale con interventi di durata non superiore a un minuto.
4. Su ciascun emendamento il Presidente fa accertare dal responsabile del servizio o, in assenza, dal Segretario se occorra o meno istruttoria tecnico-amministrativa e, nel caso in cui sia necessaria, richiede, ove possibile, l'immediata esplicitazione dei prescritti pareri di cui al comma 1 dell'art. 49 del D. Lg. n. 267/2000.
5. Ove sia accertata la non immediata acquisibilità dei pareri tecnico-amministrativi, il Presidente rinvia la trattazione della deliberazione all'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando i necessari elementi di valutazione non risultano acquisibili nel corso della riunione, rinvia la prosecuzione della trattazione dell'argomento alla prima seduta successiva.
6. Gli emendamenti sono posti in votazione prima della proposta principale nel seguente ordine:
 - a) gli emendamenti soppressivi;
 - b) gli emendamenti modificativi, a cominciare da quelli che più si allontanano dalla proposta.
7. Il Presidente mette quindi in votazione gli emendamenti e da ultimo la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.

Art. 29 - Registrazioni audiovisive.

1. È facoltà del Presidente dell'Assemblea disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Il Presidente ha comunque l'obbligo di informare i partecipanti alla seduta della ripresa dei lavori e della successiva diffusione.
3. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione è ordinato, archiviato e conservato agli atti.
4. I consiglieri hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.
5. Il Presidente dell'Assemblea quando, nel corso del dibattito, emergono informazioni personali riservate, dispone la sospensione delle riprese al fine anche di evitare la divulgazione di informazioni delicate, nella tutela della riservatezza dei soggetti partecipanti alla seduta e di quelli presenti tra il pubblico.

Art. 30 Sedute dell'Assemblea in modalità telematica.

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere anche in modalità telematica. Uno o più componenti, collegati in videoconferenza, possono partecipare a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).
3. La partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a) la segretezza della seduta;
 - b) l'identificazione degli intervenuti;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - d) la visione degli atti della riunione;
 - e) lo scambio di documenti;
 - f) la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
 - g) la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
4. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).
5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'Assemblea si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
6. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese per alzata di mano o per dichiarazione verbale in modo da consentirne la corretta registrazione.
7. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
8. Il Presidente e il Segretario possono prendere parte alle sedute collegati in videoconferenza anche disgiuntamente da una sede diversa da quella comunitaria.
9. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.

CAPO VI

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 31 - Disciplina delle adunanze.

1. I poteri di polizia della sala assembleare spettano all'Assemblea stessa e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbano l'ordine. Se non sono individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare lo sgombrò della sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori possono essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala assembleare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che è stata sospesa o tolta la seduta.
6. Se, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare è incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza è assunta dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal consigliere anziano.
7. Il Presidente non può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale, l'allontanamento della minoranza.

Art. 32 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.

1. Poiché, in via generale, le adunanze dell'Assemblea sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea all'Assemblea può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati agli addetti al servizio, può, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.
5. Chiunque accede alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 33 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il Direttore Generale con funzioni di Segretario, ai sensi dello Statuto, partecipa alle adunanze dell'Assemblea con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di Statuto.
3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi dell'Ente.
4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori dell'Assemblea.
5. Nel caso in cui il Segretario debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di Segretario, per il solo detto argomento, sono svolte da un consigliere designato dal Presidente.

Art. 34 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta il Presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione dell'Assemblea.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

Art. 35 - Adunanze segrete.

1. L'adunanza dell'Assemblea si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee all'Assemblea, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete può restare in aula, oltre ai componenti dell'Assemblea, il Segretario della Comunità Montana, vincolato dal segreto d'ufficio.

CAPO VII

DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

Art. 36 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti può essere fatta dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, salvo diversa disposizione del Presidente, rivolti al Presidente e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.
3. La durata degli interventi in Assemblea non può eccedere:
 - a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali definiti nello Statuto;
 - b) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte all'esame dell'Assemblea per le determinazioni di competenza;
 - c) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. I limiti sopraindicati non riguardano né la illustrazione delle proposte all'Assemblea né le precisazioni o i chiarimenti effettuati, anche su richiesta, dal proponente o dal Presidente a conclusione del primo turno di interventi e a conclusione delle repliche, dovendo i tempi relativi adeguarsi, di volta in volta, alla quantità ed alla complessità degli argomenti in discussione.
5. Nessun componente dell'Assemblea, fatta eccezione del proponente e del Presidente può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, frazionando il proprio intervento, se non:
 - a) per una breve replica;
 - b) per richiami al regolamento;
 - c) per sollevare questioni pregiudiziali o sospensive, giustificate dall'emergere di nuovi elementi nel corso del dibattito.
6. Gli interventi di replica dei consiglieri non possono superare i cinque minuti.
7. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
8. Il Presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
9. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 37 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori dell'Assemblea iniziano appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsi trenta minuti, non è raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale risultano i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale è fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.

3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario il quale, se viene a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 60 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Relativamente a coloro che intendono partecipare alla seduta in videoconferenza, qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
6. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri sono riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 38 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei consiglieri sono contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di particolare importanza.

Art. 39 – Verifica del numero legale.

1. In caso di richiesta di verifica del numero legale, il Presidente può attendere 10 minuti prima di procedere all'appello nominale.
2. Il Presidente, se constata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, dichiara sciolta la seduta stessa e ne fa dare atto a verbale, con l'indicazione dei presenti e degli assenti.
3. La seduta successiva potrà essere di seconda convocazione per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati nella seduta in cui è mancato il numero legale.

Art. 40 - Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni all'Assemblea alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tiene conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, l'Assemblea su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 41 - Decadenza e sostituzione dei consiglieri.

1. Le cause di decadenza e sostituzione dei consiglieri sono definite dallo Statuto di Comunità Montana.

Art. 42 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne indica il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi all'Assemblea, la quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti dell'Assemblea o, comunque, discuterli.

Art. 43 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. L'Assemblea decide con votazione palese.
4. Se la proposta di sospensione è approvata, l'Assemblea è chiamata anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 44 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, partecipa alle adunanze dell'Assemblea con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine gli è notificato l'avviso di convocazione.

2. La sua partecipazione alle adunanze dell'Assemblea non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 45 - Adunanze assembleari aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, se costituita, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze è trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri dell'Assemblea, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano all'Assemblea gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" dell'Assemblea comunale non sono adottate deliberazioni.

Art. 46 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratta di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non viene integralmente esclusa, rinviata o respinta.
3. Qualora la chiusura della discussione viene proposta da almeno tre consiglieri, il Presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 10 minuti ciascuno.
4. Dichiarata chiusa la discussione, non è concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.
5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 47 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Se non viene ultimata, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la successiva adunanza, salvo che l'Assemblea stessa lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente, sentiti i capigruppo.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori contiene l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed è notificato a tutti i consiglieri assenti al momento della sospensione almeno otto ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima o seconda convocazione.

CAPO VIII DELLE VOTAZIONI

Art. 48 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione è osservata, solo quando la legge, lo Statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedono almeno tre consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no", il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
5. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
6. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunitario.

Art. 49 - Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:
 - a) discussione generale;
 - b) discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento dell'Assemblea riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre consiglieri;

- g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Se sui provvedimenti, dopo che sono stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prende la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 50 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, procede all'annullamento della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che hanno partecipato alla votazione precedente.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente e non è consentita la riapertura della discussione.

Art. 51 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 52 - Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale è stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Se la sua decisione non viene accettata dal proponente, questi può appellarsi all'Assemblea, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 53 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che sono estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dall'Assemblea sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta l'Assemblea che decide, senza discussione, per alzata di mano.

4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, con il Documento Unico di Programmazione, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 54 - Dichiarazioni di voto.

1. Chiusa la discussione, può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo.
2. Può prendere altresì la parola per dichiarazione di voto il consigliere che intenda esprimere un voto difforme da quello del gruppo di appartenenza.
3. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri dell'Assemblea, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno all'Ente.
4. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i cinque minuti.
5. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione fino alla proclamazione del risultato.

Art. 55 – Votazione per parti.

1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti o oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico o un proprio valore dispositivo, il Presidente, se richiesto, può ammetterne la votazione per parti separate.
2. Su ogni proposta di deliberazione, emendamento o ordine del giorno, l'Assemblea deve esprimersi con votazione complessiva finale con esclusione delle parti non approvate.

Art. 56 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è costituita da quel numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Se non si raggiunge la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si procede in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non si computano tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non è né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza dell'Assemblea.

CAPO IX

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 57 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il processo verbale contiene, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione dell'Assemblea e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali sono riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali indicano anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, la modalità di partecipazione dei componenti se in presenza fisica o in modalità di videoconferenza, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali si indica infine se le deliberazioni sono assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non sono inserite nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato presenta al Segretario il testo per iscritto prima del termine della seduta dell'Assemblea.
6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 58 – Registrazioni su supporto magnetico.

1. Le sedute dell'Assemblea possono essere registrate tramite dispositivi informatici. Le registrazioni vengono successivamente trascritte su supporto cartaceo, avvalendosi anche di ditte specializzate. Le trascrizioni su supporto cartaceo vengono tempestivamente, e comunque prima della approvazione dei verbali nella seduta successiva, allegate ai verbali di deliberazione. La mancata allegazione delle registrazioni trascritte, non sospende comunque la esecutività della deliberazione.
2. Le registrazioni vengono conservate nell'archivio informatico dell'Ente, e possono essere destinati o diversamente utilizzati, salvo diversa disposizione del Presidente.

Art. 59 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. Il Presidente invia preventivamente secondo i termini di cui all'art. 27 del presente regolamento, il processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. L'Assemblea, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, dà per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece sono proposte rettifiche, queste, se il Presidente lo ritiene necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta sono stati depositati come al precedente comma 1, ne è fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione è fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 60 - Comunicazione delle decisioni dell'Assemblea.

1. Il Segretario comunica le decisioni adottate dall'Assemblea ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso Segretario trasmette, entro tre giorni, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 – Assicurazione e patrocinio legale dei consiglieri.

1. Ai consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato, specie in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi e all'assistenza legale sin dall'avvio del procedimento. Ai sensi dell'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la copertura assicurativa non può comunque essere estesa ai rischi riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
2. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale civile, penale o contabile nei confronti di uno o più consiglieri, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, l'Ente, a meno di decisione contraria degli interessati, assume a proprio carico ed a condizione che non sussista conflitto di interessi ogni onere di difesa in ogni grado del giudizio, laddove vi sia proscioglimento, salva la restituzione della somma anticipata in caso di condanna con sentenza definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave.
3. È salvaguardata la libertà di scelta del professionista cui affidarsi per la difesa da parte del consigliere.

Art. 62 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Se nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottiene il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa all'Assemblea la quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulta immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori dell'Assemblea, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 63 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 64 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario, è inviata:
 - a) a tutti i consiglieri e agli assessori;
 - b) ai segretari delle commissioni assembleari;
 - c) a tutti i responsabili dei servizi;
 - d) all'organo di revisione;
 - e) a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.
3. L'invio di cui al precedente comma è ripetuto ad ogni rinnovo dell'Assemblea e delle commissioni.
4. Il regolamento in oggetto è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione nella sezione *“Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali”*.

Art. 65 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo Statuto comunitario;
 - c) gli altri regolamenti in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 66 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 67 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato approvato con delibera dall'Assemblea n. 39 del 21/12/2023.;
- è stato pubblicato nell'Albo pretorio online per quindici giorni consecutivi dal 22/02/2024 al 17/02/2024

- è entrato in vigore il 01/02/2024

Data 22/02/2024

Il Segretario

A handwritten signature in dark ink, written over a horizontal dotted line. The signature is cursive and appears to be 'M. J. ...'.